



COMUNE DI BORMIDA

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – CONFERMA ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI).

**DELIBERA N° 6
DEL 31.01.2018**

*L'anno duemiladiciotto
il giorno trentuno
del mese di gennaio
alle ore 18,30*

nella sede comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri :

n° d'ord .	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GALLIANO Daniele - Sindaco	x	
2	BACCINO Walter Pietro	x	
3	ZINOLA Ornella	x	
4	NAVONI Franco	x	
5	ORSI Gabriele		x
6	DEL Signore Matteo		x
7	DOTTA Cristiana	x	
8	BOZZANO Angelo	x	
9	CAMBISE Bruna	x	
10	FALCIANI Graziano	x	
11	NEIROTTI Eleonora	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Grazia Randisi.

Il Presidente Signor Daniele Galliano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 11/09/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili);

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma

2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 15 febbraio 2017, esecutiva con le quali sono state confermate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2017, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0
Immobili assimilati all'abitazione principale:	0
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	1,0‰
Fabbricati strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,0‰
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	1,0‰
Aree fabbricabili	1,0‰

VISTO l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020" (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordin. N. 62) che, per l'anno 2018, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali col fine di mantenere invariato il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2017, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 06/12/2017 che ha prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico – finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 0 (zero) voti contrari, su n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0
Immobili assimilati all'abitazione principale:	0
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	1,0‰
Fabbricati strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,0‰
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	1,0‰
Aree fabbricabili	1,0‰

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4 di dare atto che viene assicurata la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui all'allegato A) per l'anno 2018 nella misura del 35,39%;

5. di dare atto che il presente provvedimento entro in vigore il 1^o gennaio 2018

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la TASI;

7. di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

9 . di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune.

TASI 2018 – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVA COPERTURA.

I servizi indivisibili alla cui copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Bormida sono i seguenti:

- Pubblica Illuminazione € 27.500,00
- Viabilità € 9.800,00

I costi presi in considerazione per ciascuna tipologia sono i seguenti:

- Prestazioni di servizi

Totale complessivo = € 37.300,00

Previsione gettito TASI anno 2018 € 13.200,00=

PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2018:

$$\text{€ 13.200,00 X 100 : € 37.300,00 = 35,39\%}$$

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Daniele Galliano

f.to Galliano

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Grazia Randisi
f.to Randisi

PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - comma 1 - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

PER LA REGOLARITA' TECNICA : si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 247 bis., comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesca Baccino

PER LA REGOLARITA' CONTABILE : si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesca Baccino

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

■ che la presente deliberazione :

a) è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno **1 3 FEB 2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000)

Bormida, li

1 3 FEB 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Ivana Minetto

ESECUTIVITA' e PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione :

a) è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) ;

b) è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____.

Bormida,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Ivana Minetto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bormida, li,

1 3 FEB 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ivana Minetto

